

(N. 2644)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2907)

presentato dal Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
(ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 OTTOBRE 1952

Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del  
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio, 1947, n. 400

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È estesa ai cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

#### Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi già stanziati sul capitolo n. 33 dello stato di previsione della

spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

#### Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.